



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 153 **del 25/02/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la scuola di specializzazione in psicoterapia di Padova C.I.S.S.P.A.T. - Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine per lo svolgimento di tirocini formativi a favore degli allievi del relativo corso di specializzazione in psicoterapia.

***Note trasparenza:** con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la scuola di specializzazione in psicoterapia di Padova C.I.S.S.P.A.T. - Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine per lo svolgimento di tirocini formativi a favore degli allievi del relativo corso di specializzazione in psicoterapia.*

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ la scuola di specializzazione in psicoterapia costituitasi nella forma giuridica dell'associazione denominata "C.I.S.S.P.A.T." - Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine, con sede a Padova, è stata riconosciuta ed autorizzata all'istituzione ed attivazione di corsi quadriennali di specializzazione in psicoterapia con il D.M. del 29-01-2001 (G.U. n°41, serie generale del 19-02-2001);
- ✓ la scuola di specializzazione in psicoterapia C.I.S.S.P.A.T. con la nota registrata al protocollo generale n. 1023 del 20.01.2021, ha richiesto la disponibilità di questo Istituto alla stipulazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi a favore

dei propri allievi, al fine di garantire la possibilità di integrare la preparazione teorica della specializzazione in psicoterapia con un'esperienza formativa di carattere pratico da realizzare a norma dell'articolo 8 comma 4 lett. b) del D.M. 509/98 , tra gli altri enti, anche in una struttura pubblica nella quale sia espletata l'attività psicoterapeutica e nella quale vi sia la presenza di professionalità nel medesimo settore, oltre che al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dalla scuola stessa;

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto ha già avuto un rapporto di collaborazione in tal senso con la scuola di specializzazione C.I.S.S.P.A.T. realizzato a seguito della stipulazione di una convenzione di tirocinio di tipo nominativo in favore di un'allieva del corso di specializzazione in psicoterapia che fu approvata con la delibera del Direttore Generale n. 620 del 27 settembre 2019;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione quadro per tirocini formativi anche in virtù dell'interesse che questo Istituto manifesta dalla sua fondazione ad essere parte attiva del circuito della formazione nei vari ambiti d'azione e, specificamente, tra gli altri in quello della psicologia nel settore oncologico avendo previsto nel proprio Atto aziendale un'apposita articolazione funzionale denominata U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera

VISTO che:

- ✓ l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ;

DATO ATTO che:

- ✓ l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come “misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo, non costituendo in alcun modo rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e a sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e l'affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto”;
- ✓ l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, la quale

deve disciplinare gli aspetti essenziali del rapporto tra ente promotore ed ente ospitante demandando a ciascun progetto formativo individuale la definizione degli specifici dettagli relativi al singolo tirocinio formativo;

- ✓ ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- ✓ la Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto ritiene che ai fini di un'adeguata preparazione degli specializzandi nella branca della Psicoterapia sia necessario che essi svolgano il tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore a 300 e che durante questo periodo siano seguiti da tutor che abbiano la qualifica di psicoterapeuti;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture, compatibilmente con le proprie capacità ricettive, un numero massimo di 5 tirocinanti per le 4 annualità del corso di specializzazione che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

PRESO ATTO che:

- ✓ il testo della convenzione all'articolo 6 dispone che gli allievi della scuola di specializzazione C.I.S.S.P.A.T. siano coperti da assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa è altresì previsto che l'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante sia propedeutico all'inizio del tirocinio oltre che condizione di risoluzione della convenzione stessa;

TENUTO CONTO che:

- ✓ la convenzione che si propone di adottare per il tirocinio ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti, viene per altro espressamente prevista la possibilità di recesso con obbligo di preavviso all'altra parte contraente di almeno 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell'attività formativa che gli allievi dell'istituto di formazione in parola andranno a svolgere presso le varie strutture dell'Istituto Oncologico Veneto lasciando al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario oltre che del Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 5 specializzandi all'anno per le 4 annualità del corso di specializzazione per attività di tirocinio, formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione oltre che con le Università anche con gli Istituti di specializzazione in psicoterapia private riconosciute dal MIURS secondo le procedure previste dall'articolo 3 del DPR n. 162/1982;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante e Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno vincola lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli specializzandi. Il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione concordata con la scuola di specializzazione in Psicoterapia C.I.S.S.P.A.T. per l'attività di tirocinio dei propri allievi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL COMMISSARIO

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 187 del 30/12/2020;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con la scuola di specializzazione in Psicoterapia C.I.S.S.P.A.T. di Padova per l'attività di tirocinio degli allievi con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- ✓ gli specializzandi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia organizzato dalla scuola di specializzazione in Psicoterapia C.I.S.S.P.A.T. sono beneficiari di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, che contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all'Istituto stesso a carico dell'ente promotore con estensione della copertura al contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio presso l'Istituto, l'invio delle polizze relative a ciascun tirocinante è propedeutica allo stesso ed è condizione risolutiva della convenzione stessa;
- ✓ la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 4 anni ed è valida per i tirocini degli allievi della scuola di specializzazione in psicoterapia C.I.S.S.P.A.T. a cui è concesso di attivare il tirocinio formativo in un numero massimo di 5 allievi per ciascuna delle quattro annualità del corso di specializzazione;
- ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, il Servizio Protezione e Prevenzione e la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Commissario
F.to – Dott. Giorgio Roberti –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**



**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CLINICO-PRATICO
DEGLI ALLIEVI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA**

TRA

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., ente di diritto pubblico, con sede a Padova (PD) 35134 via Gattamelata n°64 nella persona del suo legale rappresentante Dott Giorgio Roberti, di seguito denominato “Ente Ospitante”

E

il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T., istituto di specializzazione in psicoterapia, con sede a Padova in Piazza De Gasperi n. 41, C.F. : 92061520281, riconosciuto dal MURST in data 29.01.2001 G.U. n° 41 del 19.02.2001, Rappresentante Legale e Direttrice, Prof.ssa Marilla Malugani,

(di seguito congiuntamente indicate come le Parti”)

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall'art. 41 della L.R. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- la Legge n. 56 del 18.02.1989, n. 56, la Legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 del 25.3.1998, il Decreto n. 509 dell'11.12.1998 disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione;
- l'art. 3, comma 1, della Legge n. 56/1989, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia od in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- l'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di Formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto Oncologico Veneto assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. All'interno dell'Ente Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

L'Istituto Oncologico Veneto ai fini di cui all'art. 3 L. 56/89, autorizza lo svolgimento del tirocinio presso i propri Servizi per n° 300 ore annuali, per 4 annualità di tirocinio, per un numero massimo per anno di n. 5 allievi specializzandi del C.I.S.S.P.A.T., in base alla recettività e disponibilità di posti della Struttura ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della stessa scuola di specializzazione.

In ottemperanza del D. Lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l'Ente Ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) l'Ente Promotore è garante della "formazione generale" e della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

le Province Autonome n. 86/CSR del 25/05/2017, attraverso l'erogazione ai tirocinanti-specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale e di 4 (quattro) ore di formazione specifica, con consegna all'Ente Ospitante di copia dell'attestazione finale. In caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, i tirocinanti-specializzandi sono tenuti a frequentare le iniziative formative organizzate dall'Ente Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Ente Promotore;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui i tirocinanti-specializzandi saranno esposti, l'Ente Ospitante si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall'Ente Promotore;
- c) sull'Ente Ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) l'Ente Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio che possa accadere al tirocinante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e chirurgia e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro, né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Ente Ospitante e i tirocinanti-specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratico-cliniche. Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante-specializzando e l'Ente Ospitante;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (C.I.S.S.P.A.T.), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente Ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante;



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente Ospitante;
- le strutture dell'Ente Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dal C.I.S.S.P.A.T. e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Al termine dello svolgimento delle 300 ore annuali, e comunque non oltre il mese di dicembre di ciascun anno solare, l'Ente Ospitante rilascia all'allievo/a tirocinante un'attestazione firmata dal Responsabile competente o dal Direttore Generale, in carta intestata, che certifichi:

- il monte ore complessivamente svolto,
- il periodo di svolgimento del tirocinio,
- il servizio all'interno del quale è stato svolto il tirocinio,
- le attività clinico-pratiche svolte.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle Legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE 2016/679;
5. osservare le norme contenute nel codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto.

ART. 6



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Il C.I.S.S.P.A.T. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente Ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Il C.I.S.S.P.A.T. garantisce inoltre che ogni allievo sia munito di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con estensione al contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio aziendale.

ART. 7

La Convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata alla fine della quarta annualità potrà essere rinnovata previa richiesta da parte dell'Ente Promotore, salvo la possibilità di recedere per ciascuna delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera pec o raccomandata A.R.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Ente Ospitante e l'Ente Promotore.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Le parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti-specializzandi quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. I designati dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Le Parti concordano nel ritenere che il personale del soggetto promotore tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture e con strumenti dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, Titolare del trattamento, che provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa tramite consegna a mano mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa.

ART. 11

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente, quello di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Istituto Oncologico Veneto

C.I.S.S.P.A.T.

Rappresentante Legale

Rappresentante Legale e Direttrice

Dott. Giorgio Roberti

Prof.ssa Marilla Malugani

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 6 in materia di copertura assicurativa, art. 7 in materia di durata e recesso e l'art. 8 in materia di foro competente.

Istituto Oncologico Veneto

C.I.S.S.P.A.T.

Rappresentante Legale

Rappresentante Legale e Direttrice

Dott. Giorgio Roberti

Prof.ssa Marilla Malugani



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

